

	S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	Schema di Contratto per il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali a favore di	
	S.C.R. Piemonte S.p.A.	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a.</i> , con sede legale in	
	Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta	
	al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
	09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	
	Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale	
	conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609	
	registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l’Agenzia delle Entrate –	
	Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche “ S.C.R. .”)	
	E	
	XXXX, sede legale in XXXX, ed ivi domiciliata ai fini del presente atto,	
	capitale sociale Euro XXXX= i.v., numero di iscrizione al Registro delle	
	Imprese di XXXX, REA XXX di _____, P. IVA	
	_____, in persona del XXXX, giusta poteri allo stesso	
	conferiti con procura speciale Rep. N. XXXX Raccolta n. XXXX autenticata	
	nella firma dal XXXX notaio in XXXX , (nel seguito per brevità anche	
	“Fornitore”) <i>[in caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese]</i> , nella sua	
	qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo	
	tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale	
	sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA	
	____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro	
		Pagina 1 di 18

	____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, giusta	
	mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____,	
	dott. ____ ____, repertorio n. ____ in persona del....., nato a....il....	
	domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria	
	PREMESSO CHE	
	a) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con determinazione del Direttore	
	amministrativo n.____del_____, ha indetto una procedura aperta, ai	
	sensi dell’art. 35 Dir. 2004/18/CE e artt. 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006	
	n.163/06 e s.m.i., per la conclusione di un Contratto con un Operatore	
	Economico, a condizioni già tutte fissate, per “il servizio di pubblicazione	
	legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani a diffusione	
	nazionale e locale a favore S.C.R. Piemonte S.p.A.”, sul quale basare gli	
	ordinativi da emettere per tutto il periodo di durata del Contratto;	
	b) con provvedimento n.____del_____, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha	
	aggiudicato definitivamente il servizio al Fornitore;	
	c) Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
	del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente	
	atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva	
	prestata mediante fidejussione bancaria/polizza fideiussoria n° _____	
	rilasciata da _____ per un importo di Euro _____ a garanzia	
	dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto stesso.	
	d) Il Fornitore ha messo a disposizione un servizio di assistenza e supporto	
	secondo quanto disposto dal punto 5.1 del Capitolato Tecnico ed ha	
	comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo	
	e-mail;	
		Pagina 2 di 18

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica, Offerta Economica del Fornitore e cauzione definitiva.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente Contratto ha per oggetto il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) V Serie Speciale - Contratti ed Appalti e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. per presunti complessivi max Euro 80.000,00 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero). Tale importo non è comprensivo dei costi per la pubblicazione sulla G.U.R.I. stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e i relativi bolli.

2. Contestualmente al servizio di pubblicazione, il Fornitore dovrà prestare i servizi di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori allo stesso e, pertanto, compresi nei prezzi offerti:

- gestione dei pagamenti per le pubblicazioni sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale;
- servizio di assistenza;

	Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche	
	indicate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara; in ogni caso, il	
	Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le	
	norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che	
	dovessero essere successivamente emanate.	
	2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto,	
	a:	
	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;	
	b) inviare a S.C.R. copia cartacea o informatica di ciascuna pubblicazione	
	effettuata sulla G.U.R.I. e sui vari quotidiani;	
	c) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le	
	prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;	
	d) utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto,	
	personale munito di preparazione professionale e di conoscenze	
	tecniche/giuridiche adeguate alla esigenza del servizio;	
	e) eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con precisione, cura e	
	diligenza;	
	f) il Fornitore ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante l'esecuzione del	
	Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003	
	sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati	
	personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle	
	misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.	
	Le attività saranno in ogni caso svolte dal Fornitore – sotto il profilo del	
	trattamento dati - in qualità di autonomo titolare, al netto di diversi ed ulteriori	
	accordi e/o incarichi eventualmente definiti tra il Fornitore e S.C.R..	
		Pagina 5 di 18

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da S.C.R. al Fornitore per il servizio di pubblicazione sui giornali è determinato dai prezzi unitari riferiti all'unità di misura "modulo" – così come descritto in offerta - e indicati, IVA esclusa, nell'offerta economica per ciascuna testata nazionale e locale e abbinata offerta; in relazione alle pubblicazioni sulla G.U.R.I., il corrispettivo contrattuale è determinato dall'importo relativo alla pubblicazione, calcolato sulla base dei tariffari stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale verrà applicata la percentuale di aggravio offerta dal Fornitore, e dai bolli. La fattura dovrà evidenziare il dettaglio delle diverse componenti.

I prezzi unitari sopra citati rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore aggiudicatario per l'intera durata del presente Contratto. Il listino, così determinato, si riferisce all'erogazione del servizio come descritto nei documenti di gara e si intende comprensivo di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico.

Il listino è riportato nell'Allegato 1 "Corrispettivi" al presente Contratto.

2. I corrispettivi dovuti al Fornitore da S.C.R. per la prestazione dei servizi oggetto saranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata.

3. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail se tale modalità di invio è autorizzata per iscritto) a S.C.R.. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data fattura.

4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

	In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Contratto saranno	
	effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva)	
	accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sono i seguenti:	
	A. <i>[compilare con la denominazione del Fornitore]</i>	
	presso_____IBAN _____,	
	presso_____IBAN _____,	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono _____	
	6. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica della regolarità	
	contributiva del Fornitore da parte di S.C.R. certificata attraverso il	
	Documento unico di regolarità contributiva.	
	7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile a S.C.R., entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli	
	interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di	
	pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del	
	pagamento stesso.	
	8. <i>[Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento</i>	
	<i>Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
	Generale per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con	
	riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in	
	favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società	
	costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità	
	solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso	
		Pagina 7 di 18

quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

	forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni	
	lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di	
	mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento	
	del maggior danno.	
	ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 7 dovranno essere	
	contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. .	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto, entro il termine	
	massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione	
	stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. nel termine indicato,	
	ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio	
	della medesima, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali stabilite all'art. 7 a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	3. S.C:R. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali	
	con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i	
	corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata di	
	cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. S.C:R. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 7 sino a concorrenza	
	della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; in	
		Pagina 9 di 18

ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente Contratto non preclude il diritto di S.C.R. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo massimo spendibile stimato, S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto con il Fornitore inadempiente, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 9 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione del Contratto, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera c) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e

		corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli	
		effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dal Contratto.	
		2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
		Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
		pertanto SCR - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla	
		cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
		l'applicazione delle penali.	
		3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla	
		sottoscrizione del Contratto.	
		4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla	
		completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà	
		svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa	
		deduzione di eventuali crediti della S.C.R.-Piemonte S.p.a. verso il Fornitore -	
		a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte e decorsi	
		detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in	
		ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del	
		80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113,	
		comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva	
		consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento	
		attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare	
		residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di	
		emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura rilasciato da	
		S.C.R. Piemonte S.p.a.	
		5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
		consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
			Pagina 11 di 18

	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
	termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, il Contratto è risolto di diritto nei	
	confronti del Fornitore inadempiente, a seguito della contestazione effettuata	
	da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo, e comporta la risoluzione del Contratto.	
	3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà	
	diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo	
	dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	5. Nel caso di risoluzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore inadempiente il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a	
	quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del	
	servizio.	
		Pagina 13 di 18

ART. 11 – SUBAPPALTO

1. *[da inserire se il subappalto è vietato]* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

1. *[da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta]* Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta) % dell'importo massimo contrattuale [_____].

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

3. S.C.R. non provverà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,

all'effettuazione dei pagamenti al Fornitore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il sig., Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore..... per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 14 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione del servizio.

trattandosi di servizio di natura intellettuale, S.C.R. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.a. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi al Fornitore aggiudicatario.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

	6. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Gestione di S.C.R. - Piemonte S.p.a., al quale ci si potrà rivolgere per	
	l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI	
	1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad	
	eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. per legge, ivi	
	incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla	
	registrazione solo in caso d'uso.	
	2. Il Fornitore dichiara che il servizio di cui trattasi è effettuato nell'esercizio	
	di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore	
	Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del	
	D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata	
	l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.	
	n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
	ART. 17 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata dal presente Contratto, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	Tecnico.	
	2. L'esecuzione del servizio è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti	
	di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del	
	presente Contratto e relativi allegati.	
	ART. 18 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto è di competenza	
	esclusiva del Foro di Torino.	
		Pagina 17 di 18

ART. 19 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento Contratto o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto del Contratto; art. 3 – Durata; art. 5 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 6 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 7 Penali; art. 10 - Clausola risolutiva espressa; art. 11 – Subappalto; art. 12 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 15 – Trattamento dei dati; art. 16 – Spese contrattuali; art. 17 – Disciplina applicabile; art. 18 – Foro competente; art. 19 – Clausola finale.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____